NEWSLETTER DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS





Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 4/ ottobre 2010

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

- 1. Tribunale di Venezia: Ai cittadini di paesi terzi non membri dell'Unione europea familiari di cittadini italiani o di cittadini di Paesi membri dell'UE va riconosciuto il diritto a partecipare ai concorsi pubblici.
- 2. Tribunale di Brescia: Respinto il reclamo del Comune di Adro. Sono discriminatori i regolamenti comunali che escludono gli stranieri dai contributi per l'affitto e dal bonus bebè.
- 3. L'ASGI chiede all'INPS di riconoscere il diritto degli stranieri lungo soggiornanti all'assegno per le famiglie numerose con almeno tre figli minori.
- 4. L'UNAR invita la Provincia di Pordenone a modificare il Piano territoriale per l'immigrazione in quanto discriminatorio. Accolti i rilievi mossi dalla segnalazione dell'ASGI.
- 5. Il Consiglio comunale di Tradate (Varese) approva una mozione con la quale chiede all'Amministrazione di opporsi all'ordinanza del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso dell'ASGI, ha ordinato al Comune di pagare gli assegni di natalità agli stranieri che ne erano stati esclusi.
- 6. A seguito dell'intervento dell'ASGI, il Comune di Rodengo Saiano (Brescia) revoca il requisito di cittadinanza per l'accesso alle borse di studio.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti civili

1. Il TAR Lombardia sospende l'ordinanza anti-accattonaggio del Sindaco di Crema.

Diritti sociali

1. La legge della Regione Puglia sull'accoglienza e l'integrazione degli immigrati supera nel suo complesso il vaglio di costituzionalità. Il ricorso del Governo accolto solo su due questioni secondarie.

OSSERVATORIO EUROPEO

GIURISPRUDENZA EUROPEA - Corte europea dei diritti umani

Due sentenze della Corte di Strasburgo in materia di licenziamenti da parte di Chiese o organizzazioni la cui
etica è fondata sulla religione. La questione della valutazione degli obblighi di lealtà del lavoratore al sistema
etico del datore di lavoro.

Comitato europeo dei diritti sociali

2. Decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa sui diritti sociali dei Rom e Sinti in Italia. Secondo il Comitato, l'Italia ha violato numerose disposizioni della Carta Sociale europea.

NEWS ITALIA

- 1. Prosegue la discussione parlamentare sulle proposte di legge in materia di interdizione del velo integrale islamico nei luoghi pubblici.
- 2. Controversa sentenza del Tribunale di Torino sul risarcimento del danno ai familiari da morte per incidente sul lavoro di un cittadino albanese.

NEWS EUROPA

1. Il Conseil Constitutionnel francese dichiara conforme alla Costituzione la legge sul divieto del velo islamico integrale negli spazi pubblici.

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

- Due pubblicazioni dell'Agenzia europea sui diritti fondamentali (FRA) in materia di "ethnic-profiling".
 Rapporto di ricerca e raccomandazioni dell'ONG internazionale Human Rights First sulle politiche dell'UNHCR in merito alla protezione internazionale delle persone perseguitate per motivi di orientamento sessuale ed identità sessuale.

CENTRI DI RICERCA E RIVISTE

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Il Tribunale di Venezia riconosce il diritto di una cittadina albanese a partecipare ad un concorso pubblico in quanto familiare di cittadino italiano (coniuge e madre)

Accolto il ricorso presentato assieme all'ASGI. Le norme sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari assicurano l'accesso al pubblico impiego anche ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione europea.

L'ordinanza del Tribunale di Venezia, sez. controversie del lavoro, depositata l' 8 ottobre 2010, può essere scaricata dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/2010.tribunale.venezia.antidiscriminazione.pdf

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza dell'8 ottobre scorso, ha riconosciuto il diritto di una cittadina albanese, coniugata con cittadino italiano e madre di figli di cittadinanza italiana, titolare della carta di soggiorno a tempo indeterminato prevista dal d.lgs. n. 30/20007 a favore dei familiari di cittadini dell'Unione europea, a partecipare ad un concorso pubblico indetto dal Comune di Venezia per il ruolo di educatore di strada.

Il concorso era stata indetto dall'Amministrazione comunale con la previsione del requisito di accesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese membro dell'Unione europea, con ciò determinando l'esclusione della candidata di nazionalità albanese.

Il Tribunale di Venezia ha escluso che sul testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98) si possa fondare una pretesa di equiparazione dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia con i cittadini italiani e comunitari nell'accesso ai rapporti di impiego pubblici, ritenendo così di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 24170/2006, secondo cui l'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 ribadirebbe l'esclusione dei cittadini extracomunitari. Tuttavia, il giudice del lavoro di Venezia ha riconosciuto la specifica situazione della ricorrente, cittadina albanese coniugata con cittadino italiano e madre di cittadini italiani, titolare della carta di soggiorno di cui al d.lgs. n. 30/2007 prevista per i familiari di cittadini dell'UE. Il giudice ha dunque riconosciuto il primato della normativa di recepimento della direttiva europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari, che prevede un principio di parità di trattamento nel campo di applicazione del Trattato europeo, e dunque, anche nell'accesso alle attività lavorative, anche a favore dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione europea (art. 19), equiparando poi la condizione dei familiari di cittadini italiani a quella dei familiari di cittadini di Paesi dell'Unione europea (art. 23).

Pertanto, avendo il Comune di Venezia ignorato tali norme specifiche e "speciali" rispetto a quelle che sarebbero previste in generale per i cittadini extracomunitari secondo l'interpretazione adottata dalla Cassazione, ha realizzato un'ingiusta ed illegittima discriminazione a danno dell'interessata, ammettendosi così il suo diritto a ricorrere all'azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione.

L'azione anti-discriminazione è stata promossa congiuntamente dall'interessata e dall'ASGI. Il Comune di Venezia è stato dunque condannato al pagamento delle spese legali.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Marco Paggi, del Foro di Padova e membro del direttivo dell'ASGI.

NOTA DI APPROFONDIMENTO

Dopo l'entrata in vigore della direttiva europea n. 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari, recepita in Italia con il d.lgs. n. 30/2007, appare fugato ogni dubbio sulla legittimità dell'estensione ai familiari di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, pure se di cittadinanza di paesi terzi, dell'accesso al pubblico impiego. L'art. 23 della direttiva infatti prevede che : "I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi". L'art. 24 sancisce il principio di parità di trattamento a favore dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: "Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea aveva già chiarito con la sentenza *Emir Guel contro Germania* dd. 7 maggio 1986 (Causa n. 131/85) che il coniuge del lavoratore comunitario che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione gode del principio di non discriminazione nell'accesso al lavoro, previsto per i lavoratori comunitari, qualunque sia la sua cittadinanza e nei suoi confronti si applicano le stesse disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che si applicano ai cittadini nazionali (il caso in questione riguardava il divieto di accesso alla professione di medico in una struttura pubblica in Germania di un cittadino cipriota coniugato con una cittadina britannica residente in Germania).

Tali principi di diritto comunitario di parità di trattamento nell'accesso all'esercizio di attività lavorativa a favore dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari sono stati pienamente recepiti in Italia nel d.lgs. n. 30/2007. All'art. 19 si afferma: " 1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. 2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede,

in base al presente decreto, nel territorio nazionale, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

Sulla base del primato del diritto comunitario su quello interno, e dell'immediata applicabilità delle sentenze interpretative della CGE, nonché dei principi generali dell'interpretazione e della successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al Codice Civile italiano, si ritiene che le disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 30/2007 integrino e modifichino a tutti gli effetti quanto previsto dalle norme sul pubblico impiego e dall'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001. Di conseguenza, si conclude che anche ai familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente residenti in Italia, qualunque sia la loro cittadinanza, se in possesso della carta di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, debba essere consentito l'accesso agli impieghi pubblici alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per i cittadini dell'Unione europea (comma 3: godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, conoscenza adeguata della lingua italiana).

Tali conclusioni sono state condivise anche dalla Commissione europea, organo cui sono attribuite anche le funzioni di vigilanza della corretta applicazione del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri. In risposta ad un'interrogazione presentata al Parlamento europeo dalla parlamentare Debora Serracchiani, la 26 2010 Commissaria europea Malmström in data marzo (sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=911&l=it) ha così affermato: "As regards non-EU national family members of EU citizens in Italy, the Commission is of the view that Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States grants non-EU national family members of EU citizens who have the right to reside in another Member State equal treatment with nationals as regards access to employment in the public sector, with the exception of posts which involve the exercise of public authority and the responsibility for safeguarding the general interest of the state" (trad. It: "Con riferimento ai cittadini di paesi terzi non membri dell'UE familiari di cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, la Commissione è dell'avviso che la Direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente entro il territorio degli Stati membri garantisce ai cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini UE che hanno il diritto di risiedere in un altro Paese membro parità di trattamento con i nazionali riguardo all'accesso all'impiego nel settore pubblico, con l'eccezione degli impieghi che implichino l'esercizio di pubblici poteri o di responsabilità in relazione agli interessi generali dello Stato").

Sul piano del diritto interno, l'ASGI rammenta, peraltro, che l'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 prevede l'estensione delle norme previste dal decreto attuativo della direttiva europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro familiari anche ai familiari extracomunitari di cittadini italiani. Tale norma deve intendersi quale espressione del divieto di "discriminazioni a rovescio". Con due importanti sentenze, la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che, in caso di deteriore trattamento della situazione puramente interna rispetto a quella applicabile all'omologa situazione disciplinata dal diritto comunitario, alla luce del principio costituzionale di eguaglianza, la posizione soggettiva garantita dal diritto comunitario sarà l'elemento su cui misurare anche la disciplina riservata alla situazione nazionale (Corte Costituzionale, sent. 16.06.1995, n. 249; Corte Cost., sent. 30.12.1997, n. 443). In altri termini il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della

Costituzione vieta le "discriminazioni a rovescio", quelle cioè che si verificherebbero in danno del cittadino italiano quando, per effetto di una norma comunitaria, una persona o un soggetto comunitario godrebbe in Italia di un trattamento più favorevole di quello previsto in una situazione analoga per il cittadino o soggetto nazionale in virtù della norma di diritto interno. In sostanza, la *ratio* dell'art. 23 del d.lgs n. 30/2007 sembra essere quella di evitare che il familiare del cittadino comunitario goda di un trattamento più favorevole rispetto al familiare del cittadino italiano, con evidente pregiudizio anche per quest'ultimo, avendo in considerazione la famiglia quale ambito tra i più rilevanti nei quali si forma la personalità dell'individuo. Dal significato letterale della norma ne deriverebbe un'interpretazione della equiparazione della condizione dei familiari dei cittadini italiani a quella dei familiari di cittadini comunitari estensibile a tutte le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della normativa comunitaria e non solo a quelle in materia di soggiorno. Pertanto, anche i familiari dei cittadini italiani godrebbero del principio di parità di trattamento nell'accesso alle attività lavorative, salvo quelle attività escluse ai cittadini dell'Unione europea conformemente alla normativa comunitaria. Ne conseguirebbe il diritto all'estensione anche ai familiari extracomunitari di cittadini italiani, titolari della carta di soggiorno o del diritto al soggiorno permanente di cui agli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 30/2007, dell'accesso al pubblico impiego fatte salve le limitazioni di cui al D.P.C.M. n. 174/1994.

Ulteriormente, l'art. 25 del d.lgs. n. 251/2007, attuativo della Direttiva europea n. 2004/83/CE ("Norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta"), ha espressamente esteso l'accesso al pubblico impiego ai soli cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 ("2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione Europea"). Sebbene l'art. 26 c. 3 della Direttiva europea n. 2004/83/CE preveda una pari autorizzazione all'esercizio di attività dipendente nel rispetto della normativa generalmente applicabile agli impieghi nella pubblica amministrazione anche a favore del titolare della protezione sussidiaria, tale diritto non è stato recepito nella normativa italiana di riferimento. Tale questione pone, dunque, a nostro avviso un problema di insufficiente adeguamento della normativa interna agli obblighi scaturenti dalla normativa comunitaria. Avendo, tuttavia, la norma della direttiva europea un carattere chiaro, preciso ed incondizionato, essa è di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno.

Riassumendo, almeno per le sopracitate categorie di cittadini stranieri extracomunitari protetti dal diritto dell'Unione europea, non sembra sussistere alcun dubbio, *de jure condito*, circa il loro diritto all'accesso ai rapporti di impiego pubblici, con gli stessi limiti previsti per i cittadini dell'Unione europea. Ciononostante, come indicato in un dossier-esposto inviato dall'ASGI alla Commissione europea lo scorso 31 ottobre 2009 (sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/esposto_commissione_europea_pubblico_impiego.pdf), nella prassi tanto delle Amministrazione centrali dello Stato, quanto delle Regioni e degli enti locali, i citati obblighi derivanti da una corretta applicazione delle norme di recepimento del diritto dell'UE, risultano completamente disattesi e non rispettati. In altri termini, la questione del diritto all'accesso agli impieghi pubblici tanto dei familiari di cittadini comunitari o italiani, qualunque sia la loro cittadinanza, quanto dei rifugiati politici e dei titolari di protezione sussidiaria, è completamente ignorata, in quanto nei bandi di concorso pubblico per le assunzioni nella P.A. si continua a prevedere l'equiparazione ai cittadini nazionali

soltanto per i cittadini di altri paesi membri dell'Unione Europea.

A cura di Walter Citti

2. Tribunale di Brescia: Respinto il reclamo del Comune di Adro contro l'ordinanza del giudice di Brescia che ha accertato la natura discriminatoria dei regolamenti comunali in materia di contributi per l'affitto e bonus bebè che escludevano i cittadini stranieri

Ma il Comune non sarà costretto a pagare i benefici sociali agli stranieri per gli anni precedenti al 2009.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia dd. 15.10.2010 (regolamenti del Comune di Adro), è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_ordinanza_15102010.pdf

Il collegio giudicante del Tribunale di Brescia ha respinto il reclamo presentato dal Comune di Adro (Bs) contro l'ordinanza del giudice del lavoro di Brescia dd. 27 luglio 2009 (scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1122&l=it), con la quale era stato accertato il carattere discriminatorio dei regolamenti comunali in materia rispettivamente di contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e di contributo per i nuovi nati in quanto contemplavano il requisito di cittadinanza italiana o di uno degli altri Paesi dell'Unione europea.

Nel reclamo, il Comune di Adro aveva sostenuto che i regolamenti comunali non violavano il principio di eguaglianza in quanto la distinzione di trattamento tra italiani e stranieri doveva ritenersi ragionevole in relazione alle finalità che si volevano realizzare, cioè il sostegno alle nascite in seno alle famiglie "autoctone", che avrebbero un tasso di natalità inferiore a quelle straniere, e l'incentivo alla famiglie "locali" a non lasciare il territorio d'origine.

Il collegio giudicante del Tribunale di Brescia ha respinto tali argomentazioni, rilevando che, a prescindere dalle loro finalità, gli atti amministrativi comunali non possono violare le leggi dello Stato, tra cui quelle inerenti al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale tra cittadini stranieri e nazionali e al divieto di discriminazioni, di cui rispettivamente agli art. 41 e 43 del d.lgs. n. 286/98, nonché alle norme di cui al d.lgs. n. 215/2003.

Parimenti, secondo il collegio giudicante di Brescia, le finalità proclamate in sede di reclamo dal Comune di Adro a fondamento dei regolamenti innanzitutto non sono le medesime di quelle indicate nei regolamenti medesimi che invece si riferiscono unicamente alle esigenze di fornire un aiuto economico ai residenti per le spese di affitto o in occasione della nascita di un figlio; esigenze rispetto alle quali la condizione di nazionalità italiana o comunitaria non ha nessuna correlazione razionale se non quella di escludere in maniera discriminatoria, e, dunque, proibita, i cittadini stranieri dal godimento dei benefici.

Ugualmente respinta dal Tribunale di Brescia la richiesta del Comune di Adro di non vedersi costretta a pubblicare a proprie spese l'ordinanza del giudice del lavoro di Brescia sui due quotidiani locali di Brescia più diffusi. Secondo il Tribunale di Brescia, "la visibilità derivante dalla pubblicazione costituisce un rimedio tipico contro la discriminazione, che è tanto più opportuno adottare quando, come nel caso in specie, il comportamento censurato provenga da un ente pubblico...".

Il collegio giudicante del Tribunale di Brescia ha invece respinto il reclamo incidentale inoltrato da ASGI e Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo -ONLUS di Brescia, secondo i quali appariva insufficiente il rimedio operato dal giudice di Brescia avverso gli effetti dei regolamenti discriminatori, per cui al Comune di Adro è stato ordinato di pagare i benefici agli stranieri esclusi solo a partire dall'anno 2009, ma non per gli anni precedenti.

Secondo il Tribunale di Brescia, la decisione del giudice del lavoro è condivisibile, visto che l'accesso ai benefici presupponeva la presentazione di una formale istanza, che nessuno dei ricorrenti aveva inoltrato prima del 2009, così come il carattere cautelare e sommario dell'azione giudiziaria anti-discriminazione presupporrebbe l'attualità del comportamento discriminatorio e la permanenza dei suoi effetti, né il procedimento di natura cautelare consentirebbe il risarcimento del danno patrimoniale e non.

I legali dell'ASGI hanno espresso perplessità riguardo a queste conclusioni del Tribunale di Brescia, in quanto la stessa normativa di recepimento della direttiva europea "razza" (n. 2000/43) prevede la possibilità che il giudice si pronunci anche con riferimento a atti discriminatori che abbiano già cessato i propri effetti e per i quali permane dunque la possibilità per il giudice di pronunciarsi sul risarcimento dell'eventuale danno patrimoniale e non (Art. 4 c. 4 d.lgs. n. 215/2003: "Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti"). Inoltre, non appaiono convincenti le conclusioni del tribunale di Brescia relative all'impossibilità di condannare il comune di Adro al pagamento dei benefici agli stranieri residenti anche per gli anni precedenti al 2009 in quanto questi non avrebbero presentato domanda.

Tali conclusioni contraddicono quanto invece affermato da altri tribunali, anche con riferimento agli indirizzi interpretativi del diritto anti-discriminatorio offerti dalla Corte di Giustizia europea.

Con ordinanza del 20 2009 (scaricabile luglio dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=430&l=it), il Tribunale di Milano, sez. lavoro, in composizione collegiale, aveva accolto il reclamo proposto da un cittadino marocchino, sostenuto dall'ASGI e dall'Associazione Avvocati per Niente ONLUS, affinchè venisse dichiarato discriminatorio il comportamento dell'impresa del trasporto pubblico urbano di Milano (ATM spa), la quale aveva disposto una selezione di candidati a diverse posizioni di lavoro (elettricisti, autisti, meccanici,...) prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria in osseguio alle norme risalenti al R. D. n. 148 del 1931 (norme sulle corporazioni).

Il ricorso del cittadino marocchino era stato respinto in primo grado dal giudice del lavoro, che aveva eccepito la mancanza dell'interesse ad agire del ricorrente, in quanto questi non aveva presentato una formale istanza per partecipare alla selezione dei candidati alle posizioni lavorative. Secondo il collegio del Tribunale di Milano, tale motivazione era infondata in quanto il fatto in sè che l'azienda dei trasporti milanese avesse indetto una pubblica offerta di lavoro vincolandosi a selezionare soggetti in possesso tra l'altro del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, aveva fatto sì che la possibilità del ricorrente di accedere a tale selezione non solo era stata scoraggiata, ma anche effettivamente preclusa, con ciò determinando il realizzarsi del comportamento discriminatorio. Il collegio giudicante si è richiamato tra l'altro alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che nel noto caso Feryn (sentenza dd. 10 luglio 2008, causa C-54/07) ha sostenuto che una discriminazione vietata dalla direttiva europea n. 2000/43 (direttiva "Razza") si realizza anche laddove un datore di lavoro dichiari pubblicamente la sua "intenzione" di non assumere lavoratori di una certa nazionalità, senza che vi sia necessità di un riscontro effettivo del respingimento aprioristico di candidature avanzate da parte di lavoratori appartenenti a quella nazionalità.

Di recente, il tribunale di Milano con ordinanza dd. 29.09.2010, aveva confermato tale orientamento, condannando il comune di Tradate (Varese) al pagamento di un assegno di natalità ai cittadini stranieri residenti che ne erano stati esclusi fin dall'anno in cui tale beneficio sociale era stato introdotto (in proposito: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1191&l=it).

3. Il Servizio Antidiscriminazioni dell'ASGI scrive all'INPS: "Riconoscere il diritto degli stranieri lungo soggiornanti all'assegno per le famiglie numerose con almeno tre figli minori a carico"

Violata la parità di trattamento prevista dalla direttiva europea n. 109/2003, come riconosciuto da una recente ordinanza del Tribunale di Gorizia. L'INPS risponde: il decreto di recepimento della

direttiva consente una deroga al principio di parità di trattamento, ma secondo l'ASGI l'interpretazione non è corretta.

Una recente ordinanza del Giudice del Lavoro di Gorizia (n. 351 dd. 01.10.2010, in proposito si veda newsletter n. 3/2010) ha accolto un ricorso proposto congiuntamente da un cittadino del Kosovo titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e dall'ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) contro il diniego alla concessione ed erogazione dell'assegno INPS per le famiglie numerose previsto dall'art. 65 della L. n. 448/98 e successive modifiche.

Tale assegno familiare è previsto dall'art. 65 della L. n. 448/1998 che ha introdotto un requisito di cittadinanza italiana ai fini dell'accesso al beneficio sociale. Successivamente, l'art. 80 della 1. n. 388/2000 ha esteso detto beneficio anche ai nuclei familiari ove il soggetto richiedente sia un cittadino comunitario. Con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, l'INPS ha riconosciuto ai cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato politico o della protezione sussidiaria il diritto di accedere al suddetto assegno poiché l'art. 27 del Decreto legislativo 251/07, di recepimento della direttiva CE 2004 /83 (relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa della protezione internazionale) ha riconosciuto il diritto per tali soggetti di godere del medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Fino a questo momento, tuttavia, le disposizioni amministrative non hanno mai esteso tale beneficio anche ai nuclei familiari ove il richiedente sia un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione. Questo nonostante l'art. 11 c. 1 della direttiva europea n. 109/2003 preveda a favore dei lungo soggiornanti una clausola di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in materia di prestazioni di assistenza sociale e il legislatore italiano abbia recepito tale direttiva con il d.lgs. n. 3/2007 senza prevedere alcuna deroga all'applicazione di detto principio (né una deroga sarebbe ammissibile essendo l'assegno per i nuclei familiari numerosi una prestazione a sostegno del reddito in relazione ai carichi familiari e dunque prestazione essenziale secondo l'autonomo significato comunitario della definizione alla luce del considerando n. 13 della direttiva comunitaria n. 109/2003/CE).

Prendendo spunto da questo procedente giurisprudenziale favorevole, l'ASGI ha inviato una lettera a Ministero del Lavoro, INPS ed ANCI chiedendo loro di emanare apposite istruzioni amministrative affinchè anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 del T.U. immigrazione venga garantito l'accesso all'assegno familiare INPS per le famiglie numerose di cui alla l. n. 448/1998 in condizione di parità di trattamento con i cittadini italiani, analogamente a quanto già avvenuto per i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria con circolare INPS n. 9 dd. 22/01/2010.

Con una lettera inviata il 22 ottobre, il direttore della direzione centrale competente dell'INPS risponde alla segnalazione dell'ASGI sostenendo che la formulazione utilizzata dal legislatore nella normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007) legittima una deroga al principio di parità di trattamento ogni qualvolta la legislazione specifica di riferimento lo preveda, come nel caso dell'art. 65 della legge 448/98.

Con lettera dd. 27 ottobre 2010, il Servizio anti-discriminazioni dell'ASGI replica a quanto affermato dall'INPS, sostenendo che una deroga "aperta" al principio di parità di trattamento anche in relazione a prestazioni sociali introdotte da legislazioni precedenti alla direttiva europea n. 109/2003 ed, in ogni caso, aventi natura di prestazioni essenziali, appare inconciliabile con la norma della direttiva europea, ponendo quindi un evidente problema di incompatibilità della normativa nazionale con gli obblighi derivanti dal diritto europeo.

Lo scambio di lettere tra ASGI ed INPS è stato trasmesso anche all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) affinchè prenda in considerazione l'opportunità di formulare una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

I documenti:

La lettera dell'ASGI inviata all'INPS in data 20.10.2010 (scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_inps_201010.pdf)

La risposta dell'INPS all'ASGI in data 22.10.2010 (scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_inps_22102010.pdf)

La replica dell'ASGI all'INPS in data 27.10.2010 (scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_pds_lungo_soggiornanti_asseg no_inps_27102010.pdf)

L'ordinanza del Tribunale di Gorizia, sez. lavoro, dd. 01.10.2010 (n. 351/10 R.G.L.) (scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_gorizia_lavoro_ordinanza_011020 10.pdf)

4. L'UNAR invita la Provincia di Pordenone a modificare il Piano territoriale per l'immigrazione in quanto in contrasto con la normativa anti-discriminatoria

Accolti i rilievi mossi dalla segnalazione dell'ASGI nei confronti di un piano gravemente lesivo della dignità degli immigrati.

Il Parere dell'UNAR sul piano provinciale dell'immigrazione della provincia di Pordenone può essere scaricato dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_piano_pn_21102010.pdf

La lettera di accompagnamento al parere dell'UNAR dd. 21.10.2010 può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_lettera_prov_pn.pdf

La segnalazione dell'ASGI all'UNAR in merito al Piano territoriale immigrazione della Provincia di Pordenone 2010-2011 può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_lettera_prov_pn.pdf

Il Piano territoriale per l'immigrazione 2010-2011 della Provincia di Pordenone, Piano territoriale per l'immigrazione 2010-2011 (480.72 KB) può essere scaricato dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser download/save/provincia pordenone piano immigrazione.pdf

In data 21 ottobre, l'UNAR ha trasmesso al Presidente della Provincia di Pordenone, Dott. Alessandro Ciriani, un parere nel quale evidenzia che il Piano territoriale della provincia di Pordenone in materia di immigrazione contiene dei profili di contrarietà alla normativa anti-discriminatoria ed invita dunque l'ente provinciale a modificarlo di conseguenza.

L'UNAR era stato sollecitato ad esprimere un parere e proprie raccomandazioni sul piano provinciale immigrazione di Pordenone da una segnalazione inviata dall'ASGI il 30 agosto scorso (*in proposito vedasi la pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1156&l=it*)

L'ASGI sez. FVG aveva espresso serie preoccupazioni riguardo alle modalità con le quali gli stranieri immigrati sono stati contattati per essere coinvolti nel progetto. La lettera di convocazione per il primo colloquio con psicologi in qualità di "facilitatori dell'integrazione" e volto a "definire il profilo della persona", firmata dal Vice Presidente e Assessore competente, sig. Eligio Grizzo (Lega Nord) ed inviata a tutti gli stranieri residenti nei Comuni coinvolti sulla base dei dati forniti dalle anagrafi, era

stata formulata utilizzando un linguaggio intimidatorio ed ostile, facendo intendere allo straniero una supposta obbligatorietà nel coinvolgimento nel progetto ("deve presentarsi"), specificandosi che in caso di mancata presentazione all'appuntamento, si sarebbe proceduto ad una segnalazione di merito alla Questura di Pordenone ("per ogni mancato appuntamento senza avviso, verrà fatta una segnalazione di merito alla Questura di Pordenone").

La seconda segnalazione riguardava la parte del piano che prevede che le persone immigrate in temporanea difficoltà economica conseguente ad uno stato di disoccupazione o cassa integrazione vengano inserite in apposite liste, dalle quali potranno essere selezionate a cura di un apposito servizio gestito dalla Provincia per partecipare a dei lavori di manutenzione delle strade provinciali o comunali, ricevendo in cambio dei voucher per lavoro occasionale.

L'ASGI aveva contestato il fatto che il progetto preveda squadre di lavoro "miste" composte da sei lavoratori (un italiano e cinque stranieri), ove però il caposquadra debba necessariamente essere di nazionalità italiana, mentre i subalterni saranno sempre di nazionalità straniera (vedi schemi a pag. 24 e pag. 29 e relazione di piano a pp. 25, 26 e 30).

L'ASGI ritiene che tale organizzazione del lavoro prefigurata dal progetto della Provincia di Pordenone sia indiscutibilmente illegittima in quanto in contrasto con una pluralità di norme di diritto internazionale, europeo, ed interno, sul divieto di discriminazioni etnico-razziali nell'ambito dei rapporti di impiego.

Nel parere, l'UNAR concorda sostanzialmente con l'analisi dell'ASGI ed evidenzia che due sono gli aspetti del piano provinciale che non si conformano al diritto anti-discriminatorio di cui alla legislazione italiana e alla direttiva europea n. 2000/43. Innanzitutto le modalità di coinvolgimento degli immigrati già sperimentate lo scorso anno, mediante l'invio di una lettera di convocazione per l'iniziale colloquio con i "facilitatori dell'integrazione". Secondo l'UNAR, il contenuto di tale lettera di convocazione "appare profilare un comportamento discriminatorio ed in ogni caso non conforme al potere attribuito alla Pubblica Amministrazione" in quanto lascia intendere un obbligo di presentarsi al colloquio e partecipare al progetto, pena la segnalazione presso gli uffici della questura. Secondo l'UNAR, "non può prospettarsi all'immigrato alcun dovere di partecipazione all'iniziativa", pena la violazione di "diritti fondamentali, attinenti alla dignità della persona e alla libertà di autodeterminazione, diritti assolutamente non pretendibili nel suo esercizio, neppure da un ente pubblico che agisce per finalità sociali", così come la segnalazione alla questura "può ricorrere soltanto in ipotesi di mancata ottemperanza ad un ordine o comando della pubblica autorità/autorità giudiziaria o in ipotesi di reato" e non può essere certo estensibile a situazioni relative alla gestione di progetti aventi finalità sociali.

La seconda questione che era stata sollevata dalla segnalazione dell'ASGI e che viene ripresa dal parere dell'UNAR riguarda la previsione dell'impiego di immigrati in lavori socialmente utili nel settore della manutenzione delle strade provinciali. Secondo l'UNAR, "la finalità sociale del progetto di facilitazione dell'integrazione degli immigrati attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro viene immediatamente contraddetta dalle modalità operative del progetto nella parte in cui si prevede di attribuire soltanto al cittadino italiano le funzioni di caposquadra". Secondo l'UNAR tale previsione di una gerarchia fissa dei ruoli lavorativi secondo la condizione di cittadinanza contrasta con il principio di non discriminazione in materia di lavoro fissato da numerose norme di diritto internazionale, europeo e nazionale (Convenzioni OIL, Convenzioni ONU, Carta europea dei diritti fondamentali, Direttive europee, Statuto dei Lavoratori, Testo Unico immigrazione) e non risponde ad un criterio di ragionevolezza in quanto le distinzioni tra caposquadra e manovali devono rispondere unicamente a requisiti di competenza e capacità lavorativa, a prescindere dalla nazionalità.

L'ASGI esprime soddisfazione per la presa di posizione dell'UNAR che smentisce quanto aveva affermato sul proprio blog il Presidente della Provincia di Pordenone, il 2 settembre scorso, sottolineando che il piano provinciale immigrazione si baserebbe "su principi di buon senso e legalità" e non sarebbe razzista ma volto "a promuovere un'integrazione fondata sul rispetto delle leggi e delle regole civili", mentre le critiche delle associazioni, tra cui l'ASGI, sarebbero solo "attacchi pretestuosi" motivati politicamente.

Avendo in considerazione che l'UNAR è un ufficio collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per le pari opportunità, è del tutto evidente che le critiche mosse al piano provinciale immigrazione della Provincia di Pordenone non hanno alcun fine politico. Tali critiche rispondono invece all'esigenza di tutelare principi e valori fondamentali di legalità costituzionale messi in discussione da provvedimenti e comportamenti istituzionali come quelli promossi dalla Provincia di Pordenone con il suddetto piano che vengono a ledere regole di civiltà fondamentali quali il valore dell'uguaglianza e della pari dignità sociale delle persone.

Rassegna stampa: Articolo comparso sull'edizione on-line di "La Repubblica" (download: http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2010/10/22/news/l_unar_discriminazione _a_pordenone-8334705/index.html?ref=search)

5. Il Consiglio comunale di Tradate (Varese) approva a maggioranza una mozione che impegnerebbe il Sindaco e la giunta a non ottemperare all'ordinanza del Tribunale di Milano che ha accertato la natura discriminatoria dell'ordinanza comunale sull'assegno di natalità, ordinando il risarcimento degli stranieri esclusi.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 26 ottobre scorso, il Consiglio comunale di Tradate ha approvato a maggioranza una mozione concernente l'ordinanza del Tribunale di Milano del 29 settembre scorso, con la quale è stata accertata la natura discriminatoria dell'ordinanza sindacale di

Tradate sull'istituzione di un assegno di natalità per i nuovi nati residenti nel comune, vincolato al possesso della cittadinanza italiana di ambedue i genitori. L'ordinanza del Tribunale di Milano ha ordinato al Comune di Tradate di pagare gli assegni di natalità a coloro che ne erano stati illegittimamente esclusi, fin dalla data della sua entrata in vigore, e dunque anche retroattivamente.

La maggioranza di centro – destra che governa il Comune ha approvato una mozione che impegna la giunta ad attuare "ogni iniziativa volta a garantire l'indipendenza, la dignità, la libertà e l'autonomia del consiglio comunale nonché la legittimità e la dignità di espressione elettorale e politica dei cittadini" che "non possono essere mortificate da altre autorità".

In sostanza, il consiglio comunale di Tradate ha invitato l'amministrazione comunale a non ottemperare alla decisione della magistratura.

L'ASGI, che aveva promosso, assieme ad altre associazioni, il ricorso dinanzi al tribunale di Milano, ricorda che l'art. 44 c. 8 del T.U. immigrazione prevede che chiunque elude l'esecuzione dei provvedimenti del giudice e del tribunale, in relazione ad un'azione giudiziaria anti-discriminazione, commette il reato penale di cui all'art. 388 primo comma del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), punibile con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La notizia sul sito web: http://www3.varesenews.it/saronno tradate/articolo.php?id=186113

6. Il Comune di Rodengo Saiano (prov. di Brescia) revoca il requisito di cittadinanza per l'accesso degli studenti delle scuole superiori alle borse di studio

Il Comune cancella il requisito discriminatorio a seguito dell'intervento dell'ASGI che aveva minacciato di promuovere un'azione giudiziaria anti-discriminazione

Il testo della Delibera del Comune di Rodengo Saiano n. 549 dd. 14.10.2010 può essere scaricato dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_rodengo_saiano_delibera.pdf

Con delibera n. 549 dd. 14.10.2010, il Comune di Rodengo Saiano (prov. di Brescia) ha deciso di annullare la clausola di cittadinanza italiana per l'assegnazione di borse di studio agli studenti delle scuole superiori che aveva inizialmente previsto con determinazione amministrativa n. 508 / 2010 relativa al piano per il diritto allo studio dell'anno 2010/2011 e con successivo bando.

Nella deliberazione, le autorità comunali fanno espresso riferimento alla nota che l'ASGI sez. Lombardia ha inviato lo scorso 8 ottobre 2010, nella quale si evidenziava che il bando di cui sopra era discriminante in quanto prevedeva che fra i requisiti per accedere alle borse di studio debba esservi il possesso della cittadinanza italiana.

Nell'agosto scorso, una delibera consiliare era stata approvata dal Consiglio Comunale di Rodengo Saiano con l'indicazione di togliere il requisito di cittadinanza.

Nel provvedimento amministrativo ora deliberato, i funzionari del Comune di Rodengo Saiano ritengono di dover accogliere la segnalazione dell'ASGI e di doversi uniformarsi a quanto stabilito in proposito dal consiglio comunale di Rodengo Saiano con deliberazione consiliare n.33/2010.

E' probabile che nella decisione delle autorità del Comune di Rodengo Saiano abbia influito il timore di un'azione giudiziaria anti-discriminazione da parte dell'ASGI con conseguente rischio del Comune di trovarsi, come parte soccombente, a doversi sobbarcare anche le spese legali del procedimento, come già avvenuto per casi analoghi in altri comuni del bresciano.

Soddisfazione per l'esito della vicenda viene espressa dall'ASGI, che sottolinea l'importanza e l'impatto, anche con funzioni preventive e dissuasive, dell'azione giudiziaria anti-discriminazione.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI CIVILI

1. Il TAR Lombardia sospende l'ordinanza del Comune di Crema che vietava "l'accattonaggio ed il commercio abusivo che sia fonte di disturbo e molestia ai cittadini".

L'ordinanza cautelare del TAR Lombardia, sez. di Brescia, n. 700 dd. 01.10.2010 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tar_lombardia_ordinanza_700_01102010.pdf

Secondo i giudici amministrativi di Brescia, il potere dei Sindaci di emettere ordinanze in materia di sicurezza urbana, anche al di fuori delle situazioni di urgenza e di contingibilità, potrebbe ledere la gerarchia delle fonti giuridiche prevista dalla Costituzione, incidendo indebitamente sulla sfera giuridica di libertà del cittadino. Per tale ragione il TAR Brescia ha accolto l'istanza cautelare

promossa dall'associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" contro l'ordinanza del Sindaco di Crema in materia di accattonaggio.

Sull'argomento vedasi anche l'ordinanza del TAR Veneto 22 marzo 2010, n. 40, scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=859&l=it

DIRITTI SOCIALI

1. La legge della Regione Puglia sull'accoglienza e l'integrazione degli immigrati supera nel complesso il vaglio di costituzionalità

La Corte Costituzionale accoglie il ricorso del Governo solo su due punti: il riferimento alla Convenzione ONU sul diritti dei lavoratori migranti e alla tutela legale e al diritto di difesa degli stranieri presenti.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 299 dd. 22.10.2010 può essere scaricata dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_sentenza_299_2010.pdf

Con sentenza n. 299 dd. 22 ottobre 2010, la Corte Costituzionale ha respinto la maggior parte dei rilievi di illegittimità costituzionale che il Governo aveva sollevato nei confronti della legge della Regione Puglia n. 32 del 2009 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia).

Il Governo in particolare aveva impugnato le norme della legge regionale della Puglia che nel garantire l'accesso alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente presenti non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, ha pure contemplato la facoltà di scelta del "medico di fiducia". Secondo la Corte Costituzionale, le norme della legge regionale pugliese sono immuni da vizi di illegittimità costituzionale, in quanto attengono alla tutela del nucleo irriducibile del diritto alla salute quale ambito inviolabile della dignità umana. Inoltre le norme regionali si muovono entro lo spazio di discrezionalità lasciato alle Regioni per individuare le modalità ritenute più opportune per garantire le cure essenziali e continuative agli stranieri temporaneamente presenti per cui anche la facoltà di scelta del medico di fiducia non esclude di per sé tale limitazione.

Ugualmente, la Corte Costituzionale afferma la piena legittimità costituzionale della norma regionale pugliese che estende anche ai cittadini comunitari presenti sul territorio ma privi dei requisiti per

iscriversi al SSN il diritto alle cure sanitarie urgenti, essenziali e continuative mediante l'attribuzione del codice ENI in quanto la norma ha lo scopo di armonizzare i criteri di cui al recepimento della direttiva europea in materia di libera circolazione con le norme dell'ordinamento costituzionale italiano che garantiscono la tutela della salute.

Inoltre, la Corte ha dichiarato non fondate/inammissibili le questioni di legittimità relative alle norme della Legge regionale della Puglia sull'immigrazione nella parte in cui stabilisce che la legge si applica anche ai neocomunitari quando introduca un trattamento più favorevole. La Consulta ritiene che tale norma sia in armonia con il principio di parità di trattamento in materia di prestazioni fondamentali (quali sanità, istruzione, occupazione, formazione professionale, edilizia abitativa) previsto dalla direttiva 2004/38 e decreto attuativo.

Ugualmente conformi alla Costituzione sono state ritenute dalla Consulta le norme della legge regionale pugliese sulla programmazione di interventi regionali volti a rimuovere gli ostacoli al pieno accesso alle misure alternative alla detenzione, trattandosi di politiche di inclusione sociale rientranti nell'ambito della competenza regionale residuale sull'assistenza sociale.

Su due punti, invece, la normativa regionale della Puglia in materia di immigrazione viene bocciata dalla Corte Costituzionale.

Innanzitutto ciò avviene quando la legge pugliese va riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, dichiarando di volerne attuare i principi. La Corte Costituzionale ricorda che le Regioni non possono dare esecuzione ad accordi internazionali indipendentemente dalla legge di ratifica, quando "sia necessaria ai sensi dell'art. 80 Cost., anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano" . La Convenzione ONU difatti non è stata ancora ratificata dall'Italia.

Illegittima secondo la Corte Costituzionale anche la norma della legge pugliese che intendeva "garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa" anche agli stranieri irregolarmente presenti, poiché secondo la Consulta tale questione è riconducibile ad una competenza esclusiva dello Stato (giurisdizione ed ordinamento della giustizia).

OSSERVATORIO EUROPEO

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

LIBERTA' RELIGIOSA E LICENZIAMENTO "IDEOLOGICO"

1. Due sentenze della Corte di Strasburgo in materia di licenziamenti da parte di Chiese o organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni, per violazione da parte del lavoratore degli obblighi di lealtà al sistema etico dell'organizzazione.

Le sentenze della CEDU sottolineano l'esigenza che in tali situazioni, il giudice del lavoro debba basare il proprio giudizio sulla legittimità o meno del licenziamento bilanciando, nelle circostanze di ogni specifico caso, gli interessi in gioco relativamente ai diritti fondamentali alla libertà di religione e di associazione dell'organizzazione religiosa da un lato con il diritto al rispetto della vita privata del lavoratore dall'altro, secondo un principio di proporzionalità.

Sulla base di tale criterio valutativo, la Corte di Strasburgo ha considerato legittimo il licenziamento da parte della Chiesa Mormone di Germania di un proprio dirigente, impiegato in qualità di direttore del dipartimento di relazioni pubbliche per l'Europa, dopo che questi aveva confidato ad un proprio superiore di avere avuto una relazione extraconiugale (caso Obst c. Germania, sentenza 23 settembre 2010, proc. 425/03). La Corte di Strasburgo ha invece considerato illegittimo il licenziamento operato da una parrocchia della Chiesa cattolica di Germania nei confronti del proprio organista dopo che questi aveva divorziato e aveva avuto un figlio da un'altra relazione (caso Schuth c. Germania, sentenza 23 settembre 2010, proc. 1620/03).

Secondo la Corte di Strasburgo, un datore di lavoro la cui etica è fondata sulla religione o su un credo filosofico può imporre ai propri dipendenti un obbligo di lealtà specifico al proprio sistema etico-filosofico, con conseguente licenziamento nel caso in cui essi manchino a tali obblighi. Questo in ragione del rispetto dei diritti fondamentali alla libertà di religione e di associazione di cui agli artt. 9 e 11 della Convenzione europea dei diritti fondamentali e del conseguente diritto di autonomia delle organizzazioni religiose.

Tuttavia, secondo la Corte di Strasburgo tale diritto di autonomia nel regolare i rapporti di lavoro non può avere un carattere assoluto ed illimitato, ma deve conciliarsi con i diritti fondamentali del lavoratori, incluso il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 della CEDU, al fine che il lavoratore non debba sottostare ad obblighi di fedeltà e lealtà al sistema etico dell'organizzazione che risultino arbitrari, impossibili da soddisfare o sproporzionati. La valutazione deve dunque avvenire secondo le circostanze di ciascun caso particolare, sulla base di un principio di proporzionalità e di bilanciamento tra gli interessi in gioco. Nel caso del dirigente della Chiesa Mormone, la Corte ha considerato legittimo il licenziamento avendo in considerazione l'alta funzione dirigenziale svolta dall'interessato entro l'organizzazione, per cui la sua mancanza al sistema etico fondamentale dell'organizzazione religiosa avrebbe messo in discussione la credibilità della Chiesa mormone. Nel caso invece dell'organista della parrocchia cattolica, la funzione svolta dal lavoratore non era così intrinsecamente collegata alla trasmissione dei valori etico-morali dell'organizzazione religiosa affinchè quest'ultima potesse legittimamente imporgli di aderire al codice canonico della Chiesa cattolica che lo avrebbe obbligato, dopo il divorzio, a vivere nell'astinenza sessuale per il resto della propria vita, con ciò incidendo in misura sproporzionata sul suo diritto al rispetto della propria vita privata.

Le due sentenze della Corte di Strasburgo sono dunque estremamente importanti per definire un quadro interpretativo coerente all'eccezione al divieto di discriminazioni per motivi religiosi o di convinzioni personali in materia di occupazione e condizioni di lavoro, prevista a favore delle organizzazioni religiose o fondate su un sistema etico-filosofico (c.d. "organizzazioni di tendenza") dall'art. 4 della direttiva n. 2000/78/CE.

La direttiva europea "occupazione" contiene, infatti, una clausola di esenzione dal divieto di discriminazioni per motivi religiosi a favore delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali (Art. 4.2 Dir. 2000/78: "Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati

membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi [...]" (sottolineatura nostra)).

Nella normativa di recepimento (1), tale clausola derogatoria è stata ripresa, ma senza contenerne la portata entro i limiti della legislazione nazionale e delle prassi vigenti al momento della data di adozione, così come invece richiesto dalla direttiva.

Sorge di conseguenza un problema interpretativo, in ragione del fatto che il potere discrezionale apparentemente concesso dal testo piuttosto ambiguo ed imprecisato della direttiva appare più ampio di quello derivante dall'interpretazione delle norme legislative e costituzionali affermatasi in Italia fino al momento dell'adozione della direttiva per effetto di sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Queste ultime, infatti, hanno sancito che il licenziamento "ideologico" può essere legittimamente compiuto "organizzazioni di tendenza" solo entro i limiti in cui l'adesione ideologica del lavoratore è requisito essenziale per la protezione della "tendenza ideologica", la quale va tuttavia riferita non all'ente in sé, ma alle attività e scopi istituzionali di quest'ultimo. In altre parole, e a titolo d'esempio, un lavoratore che si converte ad altra religione diversa dal cattolicesimo, non potrà essere licenziato dalla casa di riposo per anziani gestita da un istituto religioso cattolico, perché scopo precipuo del datore di lavoro è la cura degli anziani non la promozione dei valori del cattolicesimo. Potrà invece essere legittimamente licenziato qualora il lavoratore sia un dipendente di un istituto educativo cattolico, ma solo se le sue mansioni effettive hanno un legame con la protezione e promozione della tendenza ideologica dell'istituto. Di conseguenza, un lavoratore che svolge nella scuola cattolica le mansioni di addetto alle pulizie non potrà subire un licenziamento "ideologico", perché l'adesione ideologica del lavoratore è irrilevante per i fini istituzionali dell'ente, mentre il licenziamento ideologico sarà legittimo nei confronti dell'educatore, ma esclusivamente in relazione a quelle materie ed insegnamenti che caratterizzano la "tendenza" dell'ente o che non sono indifferenti ad essa (ad. es. sulla illegalità del licenziamento ideologico di un insegnante di educazione fisica per il mancato rispetto dei codici morali cattolici con riferimento al matrimonio religioso, cfr. Corte di Cassazione sent. n. 5832/1994).

E' del tutto evidente che se interpretato letteralmente, il testo della normativa di recepimento attribuirebbe ai datori di lavoro che costituiscono le c.d. "organizzazioni di tendenza" un potere discrezionale più ampio di quello posseduto fino al momento dell'adozione della direttiva, con ciò realizzando una possibile infrazione delle norme comunitarie e, avendo in considerazione anche le citate sentenze della CEDU, anche della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

(1) Art. 3.5 D.lgs. n. 216/2003: "Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività"

COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

1. Pubblicata la Decisione del Consiglio d'Europa in tema di tutela dei diritti dei rom e sinti in Italia

Con riferimento alla situazione delle popolazioni Rom e Sinti, il Comitato europeo per i diritti sociali conclude che l'Italia ha violato numerose disposizioni della Carta Sociale europea . Entro il 31 ottobre 2010 l'Italia deve inviare il Rapporto in merito agli adempimenti previsti dalla Carta Sociale europea.

Il testo della decisione dell'European Committee of Social Rights, Decision on the merits, COHRE v. Italy (Complaint n.58/2009) (in lingua inglese) è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/european.committee.of.social.rights.decision.on.the. merits.cohre.v.italy.doc

Il testo della decisione dell'European Committee of Social Rights, Décision sur le bien-fondé, COHRE v. Italy (Reclamation n. 58/2009) (in lingua francese) è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/european.committee.of.social.rights.decision.sur.le. bien.fonde.cohre.v.italy.doc

Il testo della Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in relazione al ricorso n. 58/2009 - Resolution CM/ResChS(2010)8 - Collective complaint No. 58/2009 by the Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) against Italy (in lingua inglese) è scaricabile dal sito: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/risoluzione_coe_221010_it_rom_en.doc

Il testo della Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in relazione al ricorso n. 58/2009 - Résolution CM/ResChS(2010)8 - Réclamation collective n° 58/2009 par le Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) contre l'Italie (in lingua francese), è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/risoluzione_coe_221010_it_rom_fr.doc

Nell'ambito del 1096° incontro del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, tenutosi nei giorni 20-22 ottobre 2010, e' stata resa pubblica la decisione sul merito adottata dal Comitato europeo dei diritti sociali il 25 giugno 2010 nel caso COHRE vs. Italia: e' stato riscontrato per l'Italia la violazione dell'art E (non discriminazione) in combinato disposto con gli articoli 16 (Diritto di famiglia alla tutela sociale, giuridica ed economica), 19 § § 1, 4 c. e 8 (diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e assistenza), 30 (diritto ad essere protetto contro la povertà e l'esclusione sociale) e 31 (diritto alla casa) della rivista Carta. I delegati hanno, dunque, adottato una risoluzione con la quale l'Italia si impegna ad "assicurare l'effettiva implementazione dei diritti derivanti dalla Carta sociale

europea cosi' come rivista per ogni individuo, inclusi coloro che appartengono alle comunità dei Rom e Sinti".

Il rapporto al quale è fatto riferimento nella risoluzione del Comitato dei Ministri deve essere inviato al Comitato europeo dei diritti sociali entro il 31 ottobre 2010. Non appena ricevuto, sarà reso pubblico sul sito della Carta sociale europea (http://coe.int/socialcharter). ONG, associazioni o altri potranno inviare commenti o informazioni in qualità di "shadow report". Le conclusioni del Comitato europeo dei diritti sociali sul rapporto atteso il 31 ottobre saranno adottate entro la fine del 2011 nell'ambito della procedura abituale di monitoraggio degli adempimenti degli Stati contraenti con la Carta sociale.

Il Comitato europeo per i diritti sociali ha espresso giudizi molto critici nei confronti delle "misure di sicurezza" adottate nell'ambito della c.d. "emergenza nomadi" inaugurata con il Decreto n. 92/2008. Secondo l'organo del Consiglio d'Europa chiamato a vigilare sull'attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione e ratifica della Carta sociale europea, le misure adottate non hanno determinato un miglioramento delle condizioni abitative delle popolazioni Rom e Sinti in Italia, hanno intensificato procedure di sfratto in condizioni che non hanno rispettato la dignità delle persone interessate, senza prevedere sufficienti alternative abitative. Inoltre, il Governo italiano non avrebbe adottato misure sufficienti per contrastare la stigmatizzazione dei Rom ed, anzi, con i c.d. "patti di sicurezza" avrebbe al contrario enfatizzato come le proprie politiche rispondano più a preoccupazioni di pubblica sicurezza piuttosto che a considerazioni di integrazione sociale delle popolazioni Rom e Sinti, con ciò aggravando ulteriormente la situazione di segregazione delle medesime. Secondo il Comitato europeo, inoltre, le misure di identificazione dei Rom adottate nel corso dei censimenti compiuti nei "campi" non hanno soddisfatto i requisiti di proporzionalità, in quanto il Governo italiano non ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare che il principio di volontarietà nella raccolta delle impronte digitali dei minori sia stato sempre rispettato. Inoltre la raccolta dei dati personali ha portato all'adozione di misure volte a comprimere ed interferire eccessivamente sul diritto alla vita privata e familiare degli appartenenti alle popolazioni Rom e Sinti (cartellini identificativi, regolamenti per l'accesso e le visite ai "campi" o centri di accoglienza), ispirate più a motivi di sicurezza che al miglioramento delle condizioni sociali di vita nei centri.

Il testo del ricorso presentato dal Centre on Housing Rights and Evictions [(COHRE) v. Italy del 29 maggio 2009] è scaricabile dal sito web:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC58CaseDoc1_en.pdf

NEWS ITALIA

1. Prosegue alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati la discussione delle proposte di legge in materia di interdizione del velo integrale islamico negli spazi pubblici. Il governo invia un parere sulla base del lavoro del Comitato per l'Islam italiano, istituito presso il Ministero dell'Interno. Il governo raccomanda di "omettere nei testi di legge ogni riferimento alla religione o all'Islam, limitandosi alla formulazione secondo cui nel divieto devono intendersi compresi gli indumenti denominati burqa e niqab, prescindendo dalle motivazioni che spingono le persone ad indossarli".

Il resoconto della seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati del 28 settembre scorso scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/camera_deputati_comm_aff_cost_28092010.pdf

Notizia dal quotidiano "La Repubblica", edizione del 7/10/2010: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/07/stop-al-burqa-ma-senza-citare.html

2. Risarcimento del danno da morte del familiare per incidente sul lavoro. Il caso di Torino - Un operaio albanese muore in un incidente sul lavoro ed il giudice del lavoro stabilisce che i familiari debbano ricevere una somma dieci volte inferiore a quanto sarebbe fissato se la vittima fosse stata un cittadino italiano residente. Secondo il giudice, la somma deve essere stabilita in base al costo della vita in Albania.

Il testo della sentenza del giudice di Torino, sez. IV civile, n. 4932 dd. 29.07.2010 scaricabile dal sito web: http://download.repubblica.it/pdf/2010/20.7.2010.pdf

Notizia dal sito web di Repubblica.it: - http://www.repubblica.it/cronaca/2010/10/25/news/operaio albanese-8422050/

Un primo sintetico commento a cura dell'Avv. Marco Paggi, del Foro di Padova, membro del direttivo dell'ASGI.

Non credo che la sentenza in questione, per quanto riportato dalle agenzie, si possa definire in senso tecnico come il frutto di una discriminazione, ma piuttosto il frutto di una cultura discriminatoria latente.

In realtà non è certo la prima pronuncia di questo genere, tanto è vero che addirittura -sempre stando alle fonti ora disponibili- il Tribunale di Torino sembra richiamare una risalente pronuncia della Cassazione, che avrebbe ammesso un criterio di quantificazione del danno basato sul "tenore di vita"

del paese d'origine. Ha evidentemente omesso di considerare il giudice di Torino che tale orientamento è da tempo superato, non solo da copiosa giurisprudenza di merito ma anche dalla Corte di Cassazione. Si veda, per l'appunto, la più recente sentenza n. 5471 del 6.2.2009 della IV Sezione Penale, in relazione al risarcimento dei danni morali ai familiari non conviventi in Italia di un extracomunitario vittima di infortunio stradale (in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, n.3/2009), p.209), ove si afferma che non solo è inapplicabile alla fattispecie la regola della reciprocità ma che inoltre "il trattamento giuridico conseguente alla lesione del bene-vita spetta ai famigliari dello straniero alla stessa stregua di quelli del cittadini italiano, siano o meno conviventi in Italia".

NEWS EUROPA

1. Il Consiglio Costituzionale francese dichiara conforme alla Costituzione la legge francese sul divieto del velo islamico integrale nei luoghi pubblici.

Con la decisione n. 1010613-DC del 7 ottobre 2010, il Consiglio costituzionale francese si è pronunciato sulla legge approvata il 14 settembre scorso dal Parlamento francese che proibisce di celare il volto nello spazio pubblico.

Il Consiglio Costituzionale ha dichiarato che la legge è conforme alla Costituzione, ma ha espresso una riserva di interpretazione su un punto della normativa.

La legge francese dispone che nello spazio pubblico viene proibito di celare il volto. Lo spazio pubblico è definito come la pubblica via, e i luoghi aperti al pubblico o interessati da un servizio pubblico. La legge prevede delle eccezioni a tale proibizione e fissa a 150 euro l'importo massimo di ammenda in caso di violazione. Con questa legge, il legislatore ha inteso proibire la dissimulazione del visto nello spazio pubblico derivante anche dall'adesione a precetti religiosi ritenendola in contrasto con la sicurezza pubblica e con le esigenze minimali della vita sociale. L'uso del velo integrale da parte delle donne, anche se volontario, costituisce - secondo il legislatore francese – espressione di una situazione di esclusione e inferiorità incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e libertà.

Il Consiglio Costituzionale francese ha ritenuto che la proibizione del velo integrale nello spazio pubblico non costituisce una interferenza sproporzionata nel diritto alla libertà religiosa rispetto agli obiettivi e interessi che il legislatore francese ha inteso tutelare. Tuttavia, con riferimento all'esigenza di un pieno rispetto del fondamentale diritto alla libertà religiosa, il Consiglio costituzionale francese ha ritenuto che il divieto di celare il volto nei luoghi di culto aperti al pubblico risulterebbe eccessivo e, pertanto, su questo punto ha espresso una riserva.

La decisione del Conseil Constitutionnel francese e altri documenti di riferimento sul sito web del Conseil Constitutionnel: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-

decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-613-dc/decision-n-2010-613-dc-du-07-octobre-2010.49711.html

Il testo del progetto di legge francese approvato dal Parlamento francese il 14 settembre scorso è scaricabile dal sito web: http://www.olir.it/areetematiche/documenti/documents/velo_doc5480.pdf

Per approfondimenti: www.olir.it

MATERIALI DI STUDIO, DOCUMENTI E RAPPORTI

1. Due pubblicazioni dell'Agenzia europea sui diritti fondamentali dedicate all'''ethnic profiling''

Disponibile anche in lingua italiana un manuale rivolto agli appartenenti ai corpi di polizia per comprendere e prevenire la definizione discriminatoria di profili etnici nelle attività di polizia.

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) ha presentato il 14 ottobre scorso ad un convegno all'Accademia della Polizia europea di Dublino (CEPOL) due pubblicazioni:

- EU-MIDIS Data in Focus 4: Police stops and minorities (scaricabile dal sito web: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/EU-MIDIS-police.pdf) e
- Understanding and preventing discriminatory ethnic profiling: a guide (Per una maggiore efficacia delle operazioni di polizia. Una guida per comprendere ed evitare le definizione discriminatoria di profili etnici) (scaricabile dal sito web:

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Guide_ethnic_profiling.pdf (in lingua inglese) e dal sito web: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Guide-ethnic-profiling_IT.pdf (in lingua italiana)

EU-MIDIS Data in Focus 4 è la quarta di una serie di pubblicazioni volte ad identificare delle tendenze dai risultati di un'indagine sociologica, la prima condotta in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, relativamente alle esperienze di discriminazione e vittimizzazione vissute da immigrati o appartenenti a minoranze etniche nei principali ambiti della vita quotidiana.

In questo caso a 23,500 immigrati è stato chiesto di rispondere ad un questionario relativo alle loro esperienze nei rapporti con la polizia, in particolare per quanto concerne la pratica dei controlli di identità. In dieci Stati membri anche appartenenti alla popolazione maggioritaria sono stati intervistati in modo da rendere possibile la comparazione dei dati.

Analizzando complessivamente i risultati dell'indagine si evince che gli appartenenti a minoranze etniche vengono sottoposti più spesso a controlli identificativi di polizia rispetto a quanto avvenga per appartenenti alla popolazione maggioritaria. In particolare , appartenenti alla minoranza Rom sono sottoposti a maggiori controlli identificativi.

La guida 'Understanding and preventing discriminatory ethnic profiling: a guide/ Per una maggiore efficacia delle operazioni di polizia. Una guida per comprendere ed evitare le definizione discriminatoria di profili etnici' vuole essere uno strumento a disposizione dei corpi di polizia dei differenti Stati membri affinchè prendano coscienza della problematica dell'"ethnic profiling" e mettano in atto dispositivi e accorgimenti per prevenirla anche al fine di ottenere una maggiore collaborazione delle comunità immigrate e dunque una maggiore efficace nelle proprie azioni di contrasto alla criminalità.

Un sommario della pubblicazione, pure in lingua italiana, è disponibile al seguente indirizzo web: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-Ethnic%20profiling%20factsheet_IT.pdf

Nella raccomandazione n. 11 della Commissione del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza, si definisce come "discriminazione per definizione di profili etnici": "L'uso, da parte della polizia, senza alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, di elementi quali la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità, o l'origine nazionale o etnica, nelle attività di controllo, vigilanza o indagine".

Il diritto internazionale, quello europeo e la giurisprudenza di diversi paesi hanno sancito che la pratica dei controlli di polizia basati sulla definizione di profili etnico-nazionali costituisce una illegittima discriminazione.

Per un approfondimento sull''ethnic profiling' ed una breve rassegna della giurisprudenza internazionale in materia si rimanda anche alla newsletter n. 6/2007 del servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, sul sito web:

http://www.leadernodiscriminazione.eu/testi/Tutela Newsletter6 17maggio2007.pdf

Per ulteriori info: http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus10_1110_en.htm

2. Rapporto di ricerca e raccomandazioni dell'ONG internazionale Human Rights First sulle politiche dell'UNHCR in merito alla protezione internazionale delle persone perseguitate per motivi di orientamento sessuale ed identità sessuale.

Secondo il rapporto di ricerca in ogni fase del movimento forzato di popolazioni questi gruppi vulnerabili sono costretti ad affrontare pericoli, difficoltà e discriminazioni. L'UNHCR crede che tali rischi siano notevoli e non possano essere ignorati ma le politiche dell'UNHCR per la protezione di tali gruppi devono essere ulteriormente rafforzate

Il testo del Rapporto di ricerca: "Persistent Needs and Gaps: The Protection of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) Refugees: An Overview of UNHCR's Response to LGBTI Refugees and Recommendations to Enhance Protection" (Human Rights First, Sept. 2010), può essere scaricato dal sito web: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/Persistent-Needs_LGBTI_Refugees_FINAL.pdf

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta rivedendo le proprie politiche in difesa delle persone perseguitate per il loro orientamento sessuale o genere. In questa categoria sono inclusi rifugiati o richiedenti asilo gay, lesbiche, bisessuali, transessuali o intersessuali. L'UNHCR si appella a tutti gli Stati affinché sostengano l'impegno dell'Agenzia per migliorare la comprensione e il riconoscimento della vulnerabilità di questi gruppi.

Questo aspetto viene evidenziato alla luce di uno studio condotto in preparazione ad un incontro promosso dall'UNHCR e svoltosi con la partecipazione di esperti dei governi, organizzazioni internazionali, ONG, accademici ed esperti legali. Secondo il rapporto di ricerca curato dall'organizzazione non governativa internazionale *Human Rights First* in ogni fase del movimento forzato di popolazioni questi gruppi vulnerabili sono costretti ad affrontare pericoli, difficoltà e discriminazione. L'UNHCR crede che tali rischi siano notevoli e non possano essere ignorati.

L'esistenza di leggi che criminalizzano le relazioni omosessuali in molti paesi (inclusa la pena di morte in sette stati) pone enormi problemi per questi richiedenti asilo e rifugiati. Tali leggi, che vengano attuate o meno, ostacolano la loro capacità di accedere alla protezione nei loro Paesi d'origine. Quando poi fuggono, sono spesso riluttanti a registrarsi per la richiesta di asilo. Quando fanno domanda di asilo, difficilmente riescono ad essere sinceri riguardo alla natura della persecuzione che hanno subìto. Lo studio ha evidenziato come le persone appartenenti a questi gruppi siano più soggette a violenze sessuali e di genere durante i periodi di detenzione, sia nei paesi d'origine che nei paesi di asilo. Inoltre si è rilevato che il rischio di discriminazione per queste persone sia molto più elevato sia negli insediamenti urbani che nei campi rifugiati. per

Le soluzioni a lungo termine sono molto più limitate, visto che spesso sono precluse loro sia la possibilità di integrazione nel paese di asilo sia quella di rimpatriare nel paese d'origine. L'UNHCR sostiene la validità del reinsediamento degli individui che si trovano ad affrontare maggiori rischi a causa dell'appartenenza a questi gruppi e chiede che i paesi di reinsediamento riconoscano la loro vulnerabilità.

Le linee guida e le politiche dell'UNHCR saranno revisionate per assicurare che la particolare vulnerabilità di questi gruppi venga riconosciuta in ogni stadio del suo rapporto con i rifugiati. La Convenzione per i Rifugiati del 1951 definisce rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese. Nel 2008 l'UNHCR ha pubblicato delle linee guida nelle quali riconosce che gli individui perseguitati per il loro orientamento sessuale o per il loro genere devono essere considerati come rifugiati costretti alla fuga per la loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.

CENTRI DI RICERCA E RIVISTE

Centro Internazionale per le Ricerche e gli Studi Interculturali (C.I.R.S.I.) Trieste

Il *Centro Internazionale per le Ricerche e gli Studi Interculturali* (C.I.R.S.I.) promuove la diffusione dei valori universali dell'interculturalità. Composta da un gruppo internazionale di esperti, ricercatori e docenti universitari, il C.I.R.S.I. è un'organizzazione non-profit che svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione su tematiche interculturali.

Il Centro pubblica la **Rivista Internazionale Trimestrale** temperanter che ospita articoli scientifici inediti e all'avanguardia sugli studi interculturali in una prospettiva interdisciplinare. Nell'analizzare le tematiche interculturali, la Rivista è un forum di dibattito accademico tra studiosi di diverse discipline, tra cui sociologi, economisti, storici, antropologi, psicologi, pedagogisti, critici letterari, politologi e analisti della politica sociale. Pertanto, attraverso specifici call for papers la Rivista accoglie articoli di tutte le discipline che si focalizzano su argomenti interculturali e sul loro ruolo in Europa e in un contesto internazionale. La Rivista è indicizzata nei principali servizi bibliografici internazionali.

Info: www.cirsi.net

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 – 34133 Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it

ASGI sede legale: via Gerdil, 7 - 10152 Torino, tel. - fax: 011 4369158, www.asgi.it